



Comune di Massa Lubrense

PROVINCIA DI NAPOLI

Ordinanza N.
Data di registrazione

303
30/12/2025

**DIVIETO TEMPORANEO DI ACCENSIONE ED UTILIZZO DI BOTTI,
OGGETTO: PETARDI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALESIASI TIPOLOGIA SUL
TERRITORIO COMUNALE.**

AMMINISTRATORI

PREMESSO che, con l'avvicinarsi delle festività natalizie e della fine dell'anno, si ripeterà la consuetudine ormai diffusa di festeggiare con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e che tale attività può determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze a carico di persone ed animali;

CONSIDERATO che l'accensione di petardi e botti potrebbe, altresì, provocare ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio;

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme vigenti, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

PRESO ATTO che sul territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

RITENUTO necessario, pertanto, di dover limitare, il più possibile, l'uso incontrollato degli stessi;

VISTI:

- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del vigente D. Lgs. N.267 del 18.08.2000;
- la Legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Che a decorrere dalla data odierna e fino al 6 gennaio 2026 è vietato fare esplodere botti, petardi ed artifici pirotecnici di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, nonché all'interno di scuole, condomini, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando che i cosiddetti botti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

E' vietato, altresì, raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se di libera vendita, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di uso maldestro.

DISPONE

- Che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra Euro 25,00 ed Euro 500,00, fatte salve ogni altre eventuali sanzioni amministrative e penali previste da altre norme specifiche in materia.
- La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed all'albo pretorio online.
- La trasmissione alla Prefettura di Napoli, al Commissariato P.S. di Sorrento, alla Stazione Carabinieri di Massa Lubrense, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, alla Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense, al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Sindaco F.F.
STAIANO GIOVANNA / Namirial
S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)